

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

PROVINCIA DI LODI



STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 7 giugno e 17 settembre 1991 con deliberazioni nn. 51 e 74.
Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 3 ottobre 1991 n. 10624.

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 3 ottobre 1994 n. 63
Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 5 gennaio 1995 atti n. 1272.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione nella seduta del 30.11.2004 atto n° 36 (Artt. N° 30,31 e 41).

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Il comune

Art. 1 Denominazione

1. I cittadini che hanno residenza nel territorio di San Rocco al Porto costituiscono una comunità locale, denominata Comune di San Rocco al Porto avente autonomia statutaria e finanziaria, nell'ambito delle Leggi e dell'ordinamento della Finanza Pubblica.

Art. 2 Il territorio

1. Il Comune comprende il territorio delimitato con il Piano topografico, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'art. 9 Legge 24 dicembre 1954, n.1228, e costituito dal centro abitato San Rocco al Porto, ove e posta la sede del Comune, dalla località Mezzana Casati e da cascine e case sparse. Confina con i territori dei Comuni di: Guardamiglio, Fombio, Santo Stefano Lodigiano, Piacenza e Calendasco.

ART. 3 Valori ispiratori della comunità

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli (carta delle Nazioni Unite, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, patto internazionale sui diritti civili e politici, convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Il Comune assume iniziative dirette e favorisce quelle di istituzioni culturali, scolastiche, di associazioni, di gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
2. Il Comune promuove e persegue la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, nei propri organi collegiali, nonché in quelli di enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.

Art. 4 Obiettivi

1. Il Comune, quale rappresentante della comunità, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi: regola ed amministra, con senso di responsabilità ed a favore della popolazione, le funzioni conferite dalla legge, perseguendo l'autogoverno e concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, nel rispetto dei principi della Costituzione.

Art. 5 Le adunanze

1. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, ubicata nel centro abitato. In relazione a particolari esigenze, e facoltà del Consiglio Comunale riunirsi anche in luogo diverse dalla propria sede.

Art. 6 Lo stemma e il gonfalone

1. Il Comune di San Rocco al Porto si identifica con lo stemma che è costituito da un riquadro contornato da nastro rosso con fiocco e nodo, racchiudente un corso d'acqua con barca e barcaiolo vogante e stella a cinque punte e con gonfalone che riporta il medesimo stemma su drappo.
2. Il Comune è dotato, inoltre di bandiera nazionale con doppio nastro azzurro e la scritta San Rocco al Porto.
3. L'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali sono vietati. L'uso della bandiera e del gonfalone sono disciplinati dal D.P.R. 3

Art. 7 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Comunale;
 - c) il Sindaco.

Art. 8 Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale, il quale si avvale delle prestazioni del messo comunale, è responsabile delle pubblicazioni.

Capo II **Poteri e finalità**

Art. 9 I poteri

1.. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli enti locali, svolge le funzioni trasferite e delegate dallo Stato e dalla Regione, collabora per realizzare le finalità della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 10 L'azione

1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
- a) l'attenzione concreta alla promozione integrale della persona ed alla centralità del cittadino, concependo il Comune come strumento a servizio della comunità;
 - b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - d) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 11 Le iniziative

1. Il Comune esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione di propria competenza.

Art. 12 L'esercizio di deleghe

1. Il Comune esercita la delega dei poteri conferiti dall'autorità centrale o regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali come disposto dall'art. 4 della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata con Legge 30 dicembre 1989 n. 439.

Art. 13 Finalità socioeconomiche

1. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità, alla luce dei principi di cui all'art. 10, opera per:
- a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e ambientali nonché degli impianti produttivi;
 - b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, residente o operante nel Comune;
 - c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle associazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
 - d) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante inattività della Biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali, il recupero e la tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
 - e) contribuire alla formazione educativa e culturale della popolazione offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche operanti sul territorio, favorire la prosecuzione degli studi degli studenti capaci e meritevoli ancorché, privi di mezzi, secondo le modalità previste dal regolamento;
 - f) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a Enti, Organismi ed Associazioni locali e sovracomunali, operanti nell'ambito del territorio comunale secondo le modalità previste dal regolamento;
 - g) promuovere ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri Enti Locali, che persegua la bonifica dell'ecosistema territoriale e la sua salvaguardia.

Art. 14 Salvaguardia del territorio

1. Nell'ambito di una più specifica e migliore tutela degli elementi fondamentali delle aree golenali, individuate dal piede esterno dell'argine maestro al corso del fiume Po, il Piano Regolatore Generale individua le medesime a tutela idrogeologica determinando i relativi criteri, vincoli ed interventi sul suolo.

Art. 15 I metodi e gli strumenti

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, assume il metodo e gli strumenti della programmazione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali, religiose e sindacali, operanti sul territorio.

2. Persegue il raccordo con i programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli Enti Consortili ai quali partecipa ispirandosi ai principi della cooperazione, della pari dignità pur nelle diverse sfere di autonomia.

Art. 16 Riconoscimento di diritti

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, dei comitati, degli Enti e delle associazioni che esprimono istanza di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio disciplinandolo con apposito regolamento.
2. Promuove l'informazione sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali con strumenti idonei.

Capo III
Forme di gestione

Art. 17 L'attività

1. L'attività diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 18 La scelta di forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge 142/90 e dal presente Statuto.

Art. 19 L'organizzazione dei servizi

1. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini.

Titolo II
FUNZIONE NORMATIVA

Capo I
Lo statuto

Art. 20 Gli obiettivi

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti entro i quindici giorni successivi alla data di esecutività, a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 21 L'efficacia

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e contemporaneamente affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno per essere inserito nel la raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 22 Modificazioni

1. Le modificazioni soppressivi, aggiuntive e sostitutive, e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con procedura fissata dalla legge 142/90.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa se non trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima sua modifica, a meno che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente.

Art. 23 Adeguamenti

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti, devono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 142/90 e nello Statuto stesso entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 24 I regolamenti

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Capo II
I regolamenti

Art. 25 Materie regolamentare

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalle leggi e dalle Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Art. 26 Iniziative dei regolamenti

1. Nelle materie di competenza riservata dalla legge 142/90 generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 83 del presente Statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 27 Pubblicazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché, per la durata di quindici giorni dopo che la

- deliberazione di adozione e divenuta esecutiva
- 2.1 regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità
3. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo III ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I Consiglio comunale

Art. 28 Organi del Comune

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo nell'ambito della propria autonomia organizzativa funzionale.

ART. 29 Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 29 bis Composizione

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco che lo presiede e da sedici consiglieri e dura in carica sino alla elezione del nuovo, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, può legalmente riunirsi in seduta per adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano in forma scritta almeno quattro consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento o disposto dallo stesso Consiglio su proposta del Sindaco e approvata a maggioranza assoluta dai presenti.
4. Il Consiglio è sciolto anticipatamente nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In tal caso il Consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

ART. 29 ter Prima seduta

1. La prima seduta conciliare e convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è dallo stesso Sindaco presieduta.
2. In tale prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri, compreso il Sindaco, verificando la eleggibilità e la compatibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, successivamente il Sindaco comunica la composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco e sottopone al Consiglio, per l'approvazione, con voto palese, a maggioranza dei consiglieri assegnati la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale di cui al precedente 3° comma, il Segretario Comunale da sollecita notizia al Prefetto.

ART. 29 quater Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegate risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato. Le modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
5. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolate dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 30 Sessioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie ed urgenti.

ART. 31 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e comunicato ai consiglieri comunali con le modalità dagli stessi indicate.
3. L'avviso di convocazione è comunicato nei seguenti termini:
 - a) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni ordinarie;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

ART. 32 Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Vice-Sindaco se lo stesso è Consigliere Comunale o dal Consigliere Anziano se il Vice-Sindaco non appartiene al Consiglio.
2. Il Sindaco tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è relatore ufficiale, e investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
4. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine.
5. Per la specifica trattazione di proposte il Sindaco può incaricare di tale funzione alcuni degli assessori, dei Consiglieri o altri esperti appositamente convocati.

ART. 33 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
2. Qualora non si esercita la facoltà e nelle more della designazione i capigruppo sono individuali nei consiglieri candidati non eletti alla carica di Sindaco.
3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 34 Validità delle sedute

1. La seduta del Consiglio Comunale è valida se intervengono alla stessa almeno nove membri.
2. Gli oggetti sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale sono approvati a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prescritto un particolare quorum.
3. In caso di seduta andata deserta, per la legalità di quella di seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

ART. 34 bis Costituzione commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire nel proprio seno con criterio proporzionale commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i poteri e le procedure di indagine.
3. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune inerenti l'oggetto indagato, ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario Comunale, i dipendenti. Nonché gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle questioni da esaminare.
4. La commissione, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

Art. 35 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ed è garantita ad ogni cittadino la possibilità di assistervi.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 36 Obblighi del consiglieri

1.1 Consiglieri si astengono:

- a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità, o affari loro propri verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrare o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile.
- b) dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi o esazione di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

ART. 37 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Segretario Comunale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Capo II

La Giunta Comunale

Art. 38 Funzioni

1. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge 142/90 e dallo Statuto.

Art. 39 Attribuzioni di Governo

1. La Giunta nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensioni delle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone nell'ambito delle indicazioni dell'apposito regolamento;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come alto re o convenuto ed approva transazioni;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e propositivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprietà e sull'attuazione dei programmi.

Art. 40 Attribuzioni organizzative

1. La Giunta nell'esercizio delle attribuzioni organizzative:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionari che sorgessero tra gli organi funzionari dell'Ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard ed i carichi funzionari di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- e) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interne di gestione, se deliberate dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

ART. 41 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei assessori, scelti tra i consiglieri comunali o, nella misura massima del 50% dei componenti, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ed intervengono per le materie e per le proposte di deliberazioni di cui sono relatori.
3. Oltre i casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli

ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Art. 42 Il vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico. Esso, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede la Giunta Comunale.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Art. 43 Deleghe

1. Le deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori sono comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 44 Elezione

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge 142/90, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune al meno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

Art. 45 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma 1) del presente articolo non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

ART. 46 Durata in carica

1. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di decesso e di decadenza, di rimozione, di impedimento permanente, di dimissioni del Sindaco, la Giunta decade e si precede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
4. Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
5. Il Segretario Comunale, senza alcun indugio, comunica al Prefetto le dimissioni del Sindaco.
6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa o per impedimento temporaneo di un assessore ne assume provvisoriamente le funzioni il Sindaco o altro Assessore designate dal Sindaco.

ART. 47 Sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta rispondono del proprio operato al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si precede allo scioglimento del consiglio.

Art. 48 Validità delle deliberazioni

1. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente tranne che nelle votazioni segrete obbligato de se comportano la valutazione di persone.

Art. 49 Compenso

1. Agli Assessori Comunali sarà corrisposta l'indennità di presenza fissata dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816 e dalle deliberazioni eventualmente assunte.

Art. 50 Cessazione dalla carica

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza

ART. 51 Dimissioni

Soppresso

ART. 52 Revoca

Soppresso

ART. 53 Decadenza

Soppresso

ART. 54 Sostituzioni

Soppresso

ART. 55 Rappresentanza

1. Il Sindaco e l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse e dal presente statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2. e 3., il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Capo III Il Sindaco

Art. 56 Distintivo

1. Distintivo del Sindaco e la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 57 Giuramento

2. Soppresso.

Art. 58 Funzioni

1. Il Sindaco ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

ART. 59 Attribuzioni

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale fissando per entrambi, l'ordine del giorno e l'adunanza;
 - c) nomina i componenti la Giunta Comunale;
 - d) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
 - e) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
 - f) qualora il Consiglio non provveda a deliberare gli indirizzi di cui alla precedente lettera, entro trenta giorni dalle elezioni o almeno venti giorni prima dei termini di scadenza del precedente incarico, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine;
 - g) sottoscrive i contratti relativi alla gestione del patrimonio comunale deliberati dal Consiglio o dalla Giunta;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi delle figure apicali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge dal presente statuto e dal regolamento organico del personale;
 - i) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - l) sovrintende al funzionamento degli uffici comunali;
 - m) indice i Referendum comunali;
 - n) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - o) Rappresenta i Comuni in giudizio sia nella parte di attore che di convenuto, promuove inoltre, previa adozione da parte della Giunta comunale di apposita deliberazione che consideri anche l'impegno di spesa, davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - p) Rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - q) Sospende dal servizio i dipendenti comunali in ottemperanza alle norme e con le procedure previste in materia per gli impiegati civili dello Stato;
 - r) Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - s) adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente statuto, dai regolamenti e dalla legge.

Art. 60 Deleghe di funzioni

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare solamente gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate evidenziando il principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 61 Modifiche o revoche di deleghe

1. Tali deleghe possono essere modificate o revocate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio.
2. Le deleghe e le eventuali modifiche o revoche devono essere fatte sempre per iscritto e comunicate in ogni caso al Consiglio Comunale.

Art. 62 Deleghe a consiglieri

1. Il Sindaco può anche delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni di propria competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
2. Il consigliere delegato riferisce alla Giunta, se convocato, dell'esercizio della delega.

Art. 63 Assenza

1. Le funzioni di Sindaco, nel caso in cui non possono essere esercitate, per qualsiasi motivo, da chi ne ha la titolarità, ai sensi del secondo comma dell'art. 42 del presente Statuto vengono automaticamente assunte nell'ordine, dai restanti assessori secondo le indicazioni date al momento dell'elezione degli stessi e, via via, i consiglieri secondo la graduatoria definita in sede di esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri stessi.

Art. 64 Poteri

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali, come pure i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.
2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti e, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 65 Funzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, svolge le funzioni di cui all'art. 38 Legge n. 142/90 e a lui attribuite dalle leggi statali emanate in materia.

Art. 66 Inadempienza

1. Ove il Sindaco o chi lo sostituisce non adempia ai compiti previsti dal precedente articolo 65, e da tale inadempienza derivi una spesa a carico del bilancio comunale, gli stessi sono tenuti al rimborso.

Art. 67 Doveri contro la delinquenza mafiosa

1. Per il rilascio di licenze e di altre autorizzazioni di polizia, dovranno essere richieste tutte le certificazioni previste dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e al fine di combattere i fenomeni della delinquenza mafiosa, dovrà essere accertato, nel rispetto dei limiti di legge, anche il possesso dei requisiti morali come previsto dal Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

**Titolo IV
PARTECIPAZIONE**

**Capo I
Partecipazione popolare**

Art. 68 Garanzia di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine, riconosce e valorizza ogni associazione che concorre con metodo democratico alla predetta attività garantendo nel contempo la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
2. In particolare si riconosce un ruolo socialmente propositivo alle associazioni, ai comitati e gruppi ed il loro diritto a:
 - a) prendere visione dei principali atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi di loro competenza;
 - b) accedere alle strutture ed ai servizi comunali secondo modalità da stabilire nel regolamento;
 - f) beneficiare dei contributi e dei sussidi comunali, in considerazione dell'interesse generale cui è rivolta la loro attività, di singole iniziative di interesse collettivo in virtù di convenzioni qualora ne posseggano i requisiti e in

base ai criteri stabiliti dal regolamento attuativo dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 69 Consultazioni di iniziativa popolare

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, dei comitati e dei gruppi che operano sul territorio.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può favorire e attuare le assemblee e le consultazioni su specifici problemi posti dall'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle Leggi vigenti.

Art. 70 Associazioni, comitati e gruppi

1. La Giunta Comunale registra su apposito Albo su istanza degli interessati le associazioni, i comitati e i gruppi che operano sul territorio.

Art. 71 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, religiose, sociali, sportive e ricreative.

Art. 72 Sedi e strutture per riunioni e assemblee

1. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio del diritto di cui all'articolo precedente, mettendo a disposizione di tutti i cittadini gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo, secondo le condizioni e regolamentando le modalità d'uso.

Art. 73 Assemblee su iniziativa comunale

1. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini, di domiciliati di qualsiasi cittadinanza, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
2. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, o dal Consiglio Comunale.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 74 Consultazioni di iniziativa comunale

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi delibera la consultazione dei cittadini, di domiciliati di qualsiasi cittadinanza, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.

Art. 75 Costi delle consultazioni

1. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta.
2. Nel caso le consultazioni siano richieste da privati, i relativi costi potranno essere agli stessi addebitati.

Art. 76 Consultazione specifiche

1. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 77 Istanze

- 1.1 cittadini di età superiore ai sedici anni, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono spiegazioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

Art. 78 Risposta all'istanza

1. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
2. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 79 Petizioni

1. Tutti i cittadini e i domiciliati di qualsiasi cittadinanza possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Art. 80 Sottoscrizione delle petizioni

1. Le petizioni devono essere sottoscritte da non meno di 50 persone di età superiore ai sedici anni.

Art. 81 Procedura per le petizioni

1. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione dell'organo competente, il quale precede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

Art. 82 Esame delle petizioni

1. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
2. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco e comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, garantendo al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 83 Proposte

1. I cittadini e i domiciliati di qualsiasi cittadinanza, di età superiore ai sedici anni in numero di 150 possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette ai capigruppo, al Consiglio Comunale e alla Giunta secondo le rispettive competenze entro i 20 giorni successivi, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria o delle modalità per il reperimento dei relativi fondi.
2. L'organo competente delibera entro i successivi 30 giorni.

Art. 84 Accordi su proposte

1. Tra l'amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 85 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Art. 86 Materie non referendarie

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nella stessa legislatura. 2.1 Referendum non possono essere indetti nei dodici mesi che precedono o seguono le elezioni amministrative.

Art. 87 Promotori di referendum

1. Soggetti promotori di referendum possono essere:
 - a) 300 elettori;
 - b) il Consiglio Comunale.

Art. 88 Modalità del referendum

1. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 89 Validità del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

Art. 90 Deliberazione del risultato referendario

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo II
Pubblicità degli atti

Art. 91 Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi o delle imprese.
2. Con apposito regolamento e assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie e di altri, previo pagamento dei soli costi.

Art. 92 Norme per il diritto di accesso

Il regolamento, oltre a tener conto di quanto disposto ai commi 1 e 2 del precedente articolo:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti e comitati, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione;
- e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico;
- f) fissa le regole, i piani, i programmi da rendere noti a tutti, per l'erogazione dei contributi e interventi assistenziali, prevedendo un'adeguata e adeguata motivazione che dia conto anche della capacità contributiva del beneficiario.

Art. 93 Concessioni ed autorizzazioni edilizie

Il regolamento edilizio:

- a) assicura la massima pubblicità per le concessioni e autorizzazioni edilizie;
- b) stabilisce criteri obiettivi, non escluso quello cronologico per l'esame delle domande e per rispettare i tempi previsti per il rilascio del provvedimento;
- c) fissa le modalità per rendere pubblici sia l'esito positivo che negativo dell'istanza proposta, corredati dalla relativa motivazione.

Capo III Difensore civico

Art. 94 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire l'ufficio di difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 95 Indipendenza

1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 96 Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.

Art. 97 Requisiti di eleggibilità e compatibilità

1. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale oltre che di preparazione ed esperienza, onde garantire indipendenza ed obiettività serena di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

Art. 98 Incompatibilità

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinate, nonché di qualsiasi commercio o professione che costituisca l'oggetto di rapporto giuridico con l'Amministrazione Comunale o altri enti o società ad essa collegate.
2. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.

Art. 99 Durata in carica

- 1.. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Art. 100 Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 101 Intervento su richiesta

1. A richiesta di chiunque abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

Art. 102 Rilevazioni di irregolarità

1. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 103 Intervento d propria iniziativa

1. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 104 Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo incorso presso l'amministrazione del Comune o gli enti od aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuta risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente possono chiedere l'intervento del difensore civico.

Art. 105 Facoltà

1. Il difensore civico può convocare direttamente i dipendenti cui spetta la competenza dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento. 2. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze del servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Art. 106 Diritti e doveri

1. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti ed aziende di cui all'articolo 104, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
2. Il difensore civico sospende ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 107 Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono rilevate irregolarità, negligenze o ritardi, formulando osservazioni o suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 108 Trattamento economico

1. Il Consiglio Comunale determina con apposita deliberazione l'indennità di missione e di funzione del difensore civico.

Titolo V
FUNZIONI COMUNALI

Capo I
Servizi

Art. 109 Principi e criteri di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce i servizi pubblici, uniformando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità delle procedure, di imparzialità e buon andamento.

Art. 110 Modalità di gestione

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli stabiliti dalla legge.

Art. 111 Collaborazione tra Comuni

1. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.

Art. 112 Assunzione di servizi

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione e l'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alla disponibilità di personale;
 - b) in concessione a terzi quanto esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, invitando alle gare imprenditori stimati e notoriamente affidabili nel rispetto delle disposizioni dell'art. 56 della L. 142/90;
 - e) a mezzo di azienda, speciale da istituire o a cui collegarsi quando già operante in uno o più comuni;
 - d) a mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale, particolarmente per esercizio di servizi sociali, di attività sportive o culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale o pubblico, qualora se ne sia rilevata l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e in unione con quella istituita o già operante in altri comuni o consorzi.

Art. 113 Aziende speciali

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto o dai regolamenti, quelle delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto o dai regolamenti comunali.

Art. 114 Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e la dotazione di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo delle istituzioni stesse.
3. Il Comune provvede alla copertura dei costi sociali, determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario-contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Art. 115 Organi delle istituzioni

1. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è formato da quattro componenti e dal Presidente.
3. I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio ambito, e uno deve rappresentare le minoranze, tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e adeguata competenza in materia.
4. Il Presidente, è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata ed avente gli stessi requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento, dirige tutta l'attività dell'Istituzione il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi e delle istituzioni.

Art. 116 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposita convenzione da stipularsi con altri comuni, e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art. 24 Legge 142/90.
2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi o garanzie.

Art. 117 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e provincie per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unicamente allo statuto del Consorzio. Le norme contenute in tale convenzione possono, tuttavia, essere ricomprese nello Statuto.
La convenzione o lo Statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della

trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Titolo VI UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Capo I Dotazione organica

Art. 118 – Disciplina organica del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organico del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 119 Miglioramento delle prestazioni

2. I. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 120 Aree di attività

1. L'attività amministrativa del Comune di San Rocco al Porto si articola nelle seguenti aree principali:
 - a) amministrativa, assistenziale e dei servizi sociali e culturali;
 - b) contabile;
 - c) tecnica e dei servizi sul territorio.

Art. 121 Suddivisione delle aree

1. L'area, secondo le disposizioni del regolamento organico, può articolarsi in gruppi di servizio e questi in unità operative, nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità

Art. 122 Regolamento del personale

1. Il regolamento organico del personale disciplina lo status del personale, i diritti e i doveri, la rispettiva responsabilità disciplinare e tutto ciò che riguarda l'azione del personale dipendente nell'attività amministrativa e nei rapporti con il cittadino utente dei servizi, recependo la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali di volta in volta sottoscritti anche a livello decentrato.

Art. 123 Pareri di personale non dirigente

1. Il personale dipendente di sesta o settima qualifica funzionale riferisce, anche per iscritto, se richiesto, al Segretario Comunale ogni notizia o dato utile per la formulazione del parere preventivo di regolarità contabile e tecnica sui provvedimenti amministrativi da sottoporre all'approvazione degli organi amministrativi.

Art. 124 Commissioni per assunzioni

1. Le commissioni giudicatrici per l'assunzione di personale, sono composte, in maggioranza, da tecnici o esperti interni o esterni all'Amministrazione che non siano amministratori comunali.

Capo II Il Segretario comunale

Art. 125 Attività gestionale

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

Art. 126 Direzione tecnico amministrativa

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

Art. 127 Attribuzioni

1. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di

coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 128 Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi ;
organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
ordinazioni di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di Giunta;
liquidazioni di spese regolarmente ordinate;

Art. 129 Esonero dal parere

1. Il Segretario è esonerato dall'esprimere il parere di cui al punto g) del precedente articolo 128 quando si tratti di deliberazioni riguardanti mozioni, ordini del giorno o comunque atti dal contenuto generico e meramente enunciativo che non comportino assunzione di impegni, obblighi o spese a carico del bilancio comunale.

Art. 130 Esenzione dalla partecipazione a riunioni

1. Il Segretario non partecipa alla Giunta o al Consiglio Comunale quando siano in esame proposte di provvedimenti che lo riguardano direttamente o riguardano parenti o affini fino al quarto grado civile.

Art. 131 Attribuzioni consultive

2. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interni all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

Art. 132 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.
2. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
3. Riceve dai capigruppo le richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo e attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e la esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.
5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum.

Titolo VII RESPONSABILITA'

Capo I Risarcimenti

Art. 133 Violazioni di obblighi di carica

- I. Gli Amministratori, il Segretario Comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio.
2. Essi, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

Art. 134 Violazioni di obblighi di legge

- I. Gli Amministratori, il Segretario Comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall'Assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

Capo II Responsabilità

Art. 135 Responsabilità personale

1. La responsabilità personale sussiste se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti di operazioni o nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore, il Segretario Comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolora.

Art. 136 Responsabilità solidali

1. Sono responsabili in solido, quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione.
2. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purché risulti dal verbale.

Art. 137 Maneggio di denaro

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione.

Art. 138 Giurisdizione

1. Le figure di cui al precedente articolo sono soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 139 Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità e di non estensibilità agli eredi.

Titolo VIII FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I Entrate

Art. 140 Entità delle risorse

1. Il Comune ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale di poter disporre di risorse proprie sufficienti da utilizzare liberamente nell'esercizio delle proprie competenze che non siano incompatibili con le disposizioni della legge.

Art. 141 Proporzionalità delle risorse

1. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle proprie competenze e sono costituite:
 - a) da conferimenti da parte dello Stato e delle Regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive leggi;
 - b) per una parte almeno, da tasse e imposte locali nei limiti fissati dalle leggi;
 - c) da proventi propri per l'esercizio di servizi pubblici;
 - d) da fondi provenienti da capitali pubblici o privati, per il finanziamento delle spese di investimento;
 - e) da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri enti pubblici o da privati per lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 142 Alienazioni, lasciti e donazioni

1. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
2. Solo in caso del tutto eccezionale, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi potranno essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 143 Accettazione di lasciti e donazioni

1. La Giunta Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto e comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 144 Contabilità

1. L'ordinamento funzionale e contabile è disciplinato dalle leggi. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. La gestione finanziaria del comune, secondo le modalità previste dal regolamento, in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine previsto dalla legge 142/90, per l'anno di riferimento, osserva i principi della universalità dell'integrità, e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dal D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421 sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

**Capo II
Tesoreria**

Art. 145 Competenze

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordine di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - e) il pagamento delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali, secondo quanto disposto dalla legge 3 dell' 8 gennaio 1979
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dal D.P.R. 21 gennaio 1988, N. 43, dal regolamento di contabilità nonché dalla convenzione relativa al conferimento del servizio.

Art. 146 Controlli

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni o rilievi, rimettono all'assessore del ramo, che ne riferisce alla Giunta.

Art. 147 Relazione per il Consiglio Comunale

1. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui all'articolo precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione, proponendo i relativi rimedi.
2. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

**Capo III
Revisione**

Art. 148 Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economica e finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto fra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Art. 149 Durata

1. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta, e revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.

Art. 150 Doveri

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
3. Nella relazione di cui al comma 1 del presente articolo il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una

- migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Titolo IX BENI PUBBLICI

Capo I Patrimonio

Art. 151 Beni patrimonio

1. I beni appartenenti al Comune costituiscono il patrimonio dell'ente, come meglio individuati nell'apposito inventario. 2. Detto inventario individua, con specifica suddivisione, i beni del patrimonio disponibile da quelli del patrimonio indisponibile.

Art. 152 Demanio

1. Appartengono inoltre al Comune e fanno parte del demanio pubblico comunale i beni espressamente classificati come tali nell'inventario dei beni.

Art. 153 Inventario

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Esso è aggiornato in concomitanza col verificarsi di fatti gestionali ed extra gestionali, le risultanze confluiscono nel conto patrimoniale del rendiconto annuale di cui all'art. 55 comma 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 154 Destinazione dei beni patrimoniali

1. I beni patrimoniali comunali sono, di regola, dati in affitto, fatti salvi i casi di gratuita per particolari finalità di carattere sociale.
2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui entità è determinata dalla Giunta Comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.

Titolo X CONTRATTI

Capo I Procedure

Art. 155 Appalti

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratto, agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni.

Art. 156 Procedure

1. La stipulazione dei contratti è preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
2. La deliberazione deve indicare, tenendo conto di tutti i precedenti atti preliminari:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 157 Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco o l'assessore delegato intervengono, in rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti.
2. Il Segretario Comunale, roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti di cui all'articolo 155.
- Nel caso di particolari complessità, o qualora se ne ravvisi l'opportunità, la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad un notaio.

Titolo XI

ATTI AMMINISTRATIVI

Capo I Pareri

Art. 158 Pareri obbligatori comunali

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ed eventualmente, di altre azioni amministrative.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o il diverso termine, eventualmente prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 159 Applicazione norme vigenti

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 24 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ed in quanto compatibili con lo stesso, siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari.

Art. 160 Dichiarazione di entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il Sindaco e il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 161 Revisione dei consorzi

1. Fino alla data di entrata in vigore della revisione dei consorzi e rispettivi statuti come previsto dall'art. 60 della L. 142/90, continuano ad applicarsi le norme vigenti e contenute negli statuti consorziali attuali, comprese le modalità di nomina delle rappresentanze comunali.

Art. 162 Casi non previsti

1. Per quanto non previsto o non menzionato dal presente Statuto, valgono le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti sul caso non previsto o non menzionato.